



IMPRESA

Prescrizione “contro” il diritto Ue solo se preclude le sanzioni per frodi IVA

Da disapplicare una norma nazionale sulla prescrizione nel caso in cui sia espressione di una carenza sistematica

/ Stefano COMELLINI

Nelle conclusioni con riferimento alla causa C-105/14, l'Avvocato Generale ha affermato che la normativa italiana sulla prescrizione dei reati risulta incompatibile con i precetti del diritto dell'Unione solo qualora essa comporti, per motivi sistematici, la non punibilità dei responsabili di frodi nel settore dell'IVA, con la conseguente sua disapplicazione da parte del giudice nazionale. In caso contrario, la specifica disciplina nazionale può essere mantenuta e rispettata.

Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione IVA fraudolenta mediante l'uso di tali fatture, il Tribunale di Cuneo, nella previsione del maturare della prescrizione per tutti gli imputati prima della sentenza definitiva, ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale, esprimendo la preoccupazione che la disciplina interna della prescrizione penale (artt. 157 e ss. c.p., come modificati dalla L. n. 251/2005) si riveli, contrariamente alla sua finalità originaria, una “garanzia dell'impunità” per reati economici, in violazione degli obblighi di diritto dell'Unione.

Si ricorda che l'attuale computo del termine prescrizionale – e la conseguente estinzione del reato contestato – è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione (art. 157 c.p.), prolungato, nelle ipotesi di interruzione, non oltre un quarto dello stesso (art. 160, ultimo comma e 161, comma 2 c.p.) e non più della metà, come era prima della L. n. 251/2005.

Per il caso di specie, l'art. 416 c.p. prevede per coloro che costituiscono l'associazione per delinquere la reclusione da tre a sette anni, mentre per i meri partecipi la sanzione è da uno a cinque anni. D'altro canto, la dichiarazione IVA fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. n. 74/2000) viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La stessa pena è prevista per chi emette fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA (art. 8 del DLgs. n. 74/2000).

Si tratta, quindi, di reati, questi ultimi, contraddistinti da un termine di prescrizione di sei anni e, per la costituzione di un'associazione per delinquere, di sette anni. Qualora, come nella specie, la prescrizione sia stata interrotta da determinati atti del procedimento, essa, stando all'ordinanza di rinvio, viene prolungata di un quarto, il che allunga a sette

anni e sei mesi il termine di prescrizione di sei anni, e a otto anni e nove mesi il termine di prescrizione di sette anni. Termini che continuano a decorrere nella pendenza di un procedimento penale con l'assai probabile, per il tribunale remittente, non punibilità degli autori degli illeciti.

In questo contesto, il giudice del rinvio, con quattro questioni pregiudiziali, ha chiesto delucidazioni sull'interpretazione degli artt. 101, 107 e 119 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), nonché dell'art. 158 della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”).

In particolare, gli artt. 101 e 107 del TFUE tutelano il diritto della concorrenza dell'Unione, che potrebbe essere leso da una normativa sulla prescrizione poco rigorosa e dalla conseguente assenza di sanzioni penali effettive per irregolarità nel settore dell'IVA, a fronte di un vantaggio concorrenziale sleale sul mercato interno per le imprese coinvolte in tali irregolarità.

Tuttavia, ad avviso dell'Avvocato Generale, non può desumersi, da un'attuazione eventualmente carente delle norme penali nazionali per reati fiscali nel settore dell'IVA, l'automatica incentivazione di un comportamento collusivo fra imprese che, eventualmente, può essere punito, a prescindere dal diritto tributario penale, sulla base del diritto della concorrenza e con le sanzioni specifiche previste.

Quanto al divieto di aiuti di Stato (art. 107 del TFUE), pur riconoscendosi che una carente punibilità nel settore dell'IVA può eventualmente comportare un vantaggio finanziario per le imprese, questo non riveste, tuttavia, natura selettiva, in quanto esso non favorisce determinate imprese o settori di imprese rispetto ad altre, bensì vale indistintamente per tutte le imprese soggette al diritto penale nazionale.

Anche il terzo profilo sollevato dal Tribunale di rinvio – vale a dire la prescrizione del reato per carenza sistematica del diritto nazionale quale causa di esenzione IVA per le imprese favorite dall'illecito (con riferimento più propriamente all'art. 158 della Direttiva 2006/112) – non pare accoglibile perché l'esigibilità di un'imposta nei loro confronti non è subordinata, nella sua esistenza, all'attuabilità di un eventuale *ius puniendi* dello Stato.

La quarta e ultima questione pregiudiziale, la compatibilità della disciplina nazionale della prescrizione penale con il “principio delle finanze pubbliche sane” (art. 119 del TFUE), è parimenti da respingersi perché non ogni provvedimento delle autorità nazionali che comporta spese o entrate, e neppure ogni rinuncia alla soddisfazione di un credito



d'imposta effettivamente sussistente, è da considerarsi **necessariamente una violazione** del detto principio.

Se nessuna delle disposizioni menzionate dal giudice del rinvio osta, quindi, a una disciplina della prescrizione dei reati come quella vigente nel diritto penale italiano, l'Avvocato Generale rileva, tuttavia, che corrisponde a un principio generale del diritto dell'Unione – riconducibile all'**obbligo di leale cooperazione** (art. 4, par. 3 del TUE) – che gli Stati membri debbano prevedere **sanzioni** per violazioni del diritto dell'Unione con un carattere **effettivo, proporzionato e dissuasivo**.

Inoltre, l'art. 2, par. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ("Convenzione PIF") prescrive che per la **frode** (per l'Avvocato Generale, anche relativa all'IVA) ai danni degli interessi finanziari dell'Unione debbano essere previste **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** e, nei casi di frode grave, deb-

zano anche essere previste **pene privative della libertà**. Così non è qualora da una normativa nazionale sulla prescrizione derivi, per ragioni di sistema, la rara irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Ad avviso dell'Avvocato Generale, il giudice del rinvio dovrebbe dunque disapplicare, nel procedimento principale, una disposizione quale l'art. 160, ultimo comma c.p., come modificata dalla L. n. 251/2005, qualora essa dovesse essere **l'espressione di una carenza sistemica** che, a causa di termini di prescrizione eccessivamente brevi, impedisce il conseguimento di un risultato conforme al diritto dell'Unione.

Ora occorre attendere la pronuncia della Corte Ue, peraltro non vincolata dalle conclusioni dell'Avvocato Generale, per comprendere **se e con quali effetti** la vigente disciplina nazionale della prescrizione penale debba intendersi in contrasto con il diritto dell'Unione.